

Antonio ARGENIO
Pietro BESSI
Federico CALISSANO
Vincenzo CAMPO ANTICO
Giovanni CIURLO
Stefano FILIPPINI
Filippo INGRAFFIA
Stanislao LUCHESCHI
Emilio MARTINOTTI
Eleonora RIZZO
Andrea VILLA

Gabriella Allodi
Giovanni Angaroni
Simone Bacchieri
Simona Bacco
Guglielmo Brodasca
Paola Caccamo
Cinzia Calapai
Pietro Cappa
Stefania Caretto
Andrea Chiodi
Luca Ciurlo
Paolo Cricchio
Alice Finamore
Giovanna Galardi
Valentina Ganzarolli
Michele Girardi
Laura Giuliano
Carmela Girillo
Monica Guidotti
Francesco Isotta
Carla Lomonaco
Camilla Lonoce
Paolo Mandarino
Daniela Martino
Cristiano Merli
Barbara Migliau
Angela Muscau
Emanuela Parini
Filippo Pedulla
Tony Prata
Roberta Roveta
Alessandro Sapia
Silvia Traverso
Maria Grazia Vantaggiato

Consulenti Esterni:
Massimo Calissano
Enzo Lombardo

Via Santa Radegonda, 11
20121 Milano
T +39 02 7211751
F +39 02 72117575
studio.milano@stlex.it

Piazza della Vittoria, 8/20
16121 Genova
T +39 010 553241
F +39 010 5532460
studio.genova@stlex.it

Corso Matteotti, 12
10121 Torino
T +39 011 5119101
F +39 011 5920226
studio.torino@stlex.it
CF/P.IVA 03022160109
www.stlex.it

Genova, 14 dicembre 2012

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 14/2012

Oggetto: Acquisti di carburante per autotrazione mediante carte elettroniche - Esonero dalla tenuta della scheda carburante - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Premessa

L'art. 7 co. 2 lett. p) del DL 13.5.2011 n. 70, convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, inserendo il nuovo co. 3-*bis* all'art. 1 del DPR 10.11.97 n. 444, ha previsto l'esonero dalla tenuta della scheda carburante per i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione, presso gli impianti stradali di distribuzione, esclusivamente mediante carte di credito, di debito (bancomat) e prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

Tale disposizione deroga alla disciplina della scheda carburante, documento sostitutivo della fattura e valido:

- ai fini della detrazione IVA;
- ai fini della deduzione del costo d'acquisto ai fini delle imposte dirette.

Con la circolare 9.11.2012 n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con riferimento a tale nuova modalità di certificazione dell'acquisto di carburante, riguardanti:

- i soggetti che possono beneficiare dell'esonero;

- le caratteristiche delle carte elettroniche;
- la documentazione necessaria ai fini della detrazione IVA e della deduzione del costo d'acquisto del carburante.

Ambito applicativo

L'esonero dalla tenuta della scheda carburante riguarda i soggetti passivi IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte elettroniche (carte di credito, bancomat e prepagate).

Non sono quindi esonerati dalla tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano i pagamenti di carburante anche mediante mezzi diversi (es. contanti). In tal caso, secondo quanto chiarito dalla circolare Agenzia delle Entrate 42/2012, i soggetti sono tenuti all'adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d'imposta.

I soggetti passivi IVA possono liberamente scegliere se continuare ad utilizzare la scheda carburante o se avvalersi dell'esonero, pagando i rifornimenti di carburante esclusivamente con carte elettroniche.

Per effetto del nuovo comma 3-*bis* dell'art. 1 del DPR 444/97, infatti, l'attuale disciplina della scheda carburante non viene meno, ma viene affiancata dalla possibilità di scegliere il nuovo regime di esonero in presenza di determinate condizioni.

Come chiarito dalla circolare, infatti, i due metodi di certificazione degli acquisti di carburante sono tra loro alternativi.

La circolare Agenzia delle Entrate 42/2012 ha inoltre precisato che la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburante per autotrazione è riferita al soggetto d'imposta e non al singolo veicolo.

Di conseguenza, la modalità di certificazione scelta deve essere unica per ciascun soggetto, a prescindere dall'eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell'attività.

Contratto di "netting"

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le disposizioni introdotte dal DL 70/2011 non interessano il sistema delle carte fedeltà associate al contratto di "netting".

Mediante tale contratto, il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza per il pagamento un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Il contratto di "netting" è infatti riconducibile alla somministrazione di beni di cui all'art. 1559 c.c. e non è assimilabile alle cessioni di beni disciplinate dal DPR 444/97 (cfr. C.M. 12.8.98 n. 205/E).

Decorrenza

La possibilità di beneficiare dell'esonero dalla scheda carburante decorre quindi dal periodo d'imposta in cui l'acquisto di carburante avvenga, per tutti i veicoli relativi

all'attività svolta, esclusivamente mediante la prevista moneta elettronica.

Carte elettroniche ammesse ai fini dell'esonero dalla scheda carburante

Ai fini dell'esonero dalla tenuta della scheda carburante, devono essere utilizzati come mezzi di pagamento del carburante esclusivamente:

- carte di credito;
- carte di debito (bancomat);
- carte prepagate.

Stando ai chiarimenti forniti dall' Agenzia delle Entrate, la carta elettronica:

- deve essere intestata al soggetto che esercita l'attività d'impresa, l'arte o la professione;
- può essere utilizzata anche per pagare acquisti di beni o servizi diversi dal carburante (non deve quindi essere "dedicata" esclusivamente agli acquisti di carburante);
- in caso di acquisto contestuale di carburante e di altri beni o servizi, è però necessario che l'acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta, al fine di consentirne la separata individuazione.

Imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni

Considerato che le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali non sono obbligati alla tenuta di conti correnti bancari o postali "dedicati" all'attività svolta, non è necessario che la carta impiegata per l'acquisto di carburante venga utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all'attività d'impresa, arte o professione.

Mezzi di pagamento che non consentono l'esonero dalla scheda carburante

Non consentono quindi l'esonero dalla tenuta della scheda carburante gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati mediante:

- pagamento in contanti;
- pagamento tramite bonifico;
- pagamento tramite assegni;
- pagamenti "misti" (effettuati, ad esempio, sia con carte elettroniche che in contanti);
- pagamenti con carte elettroniche non intestate al soggetto che esercita l'attività d'impresa, l'arte o la professione.

Operatori finanziari emittenti le carte

Il comma 3-bis dell'articolo 1 del DPR 444/97 stabilisce che le suddette carte elettroniche devono essere emesse dagli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

- le banche;
- la società Poste italiane SpA;
- gli intermediari finanziari;

- le imprese di investimento;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio;
- le società di gestione del risparmio;
- ogni altro operatore finanziario.

Residenza o stabile organizzazione in Italia

Secondo quanto chiarito dalla circolare Agenzia delle Entrate 42/2012, la carta elettronica con cui viene effettuato il pagamento del carburante deve inoltre essere rilasciata da operatori finanziari:

- residenti in Italia;
- oppure dotati di stabile organizzazione in Italia.

Gli operatori finanziari non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, non sono infatti tenuti ad effettuare le suddette comunicazioni all'Anagrafe tributaria.

Pertanto, se per il pagamento del carburante si utilizzano carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, la compilazione e la tenuta della scheda carburante rimane obbligatoria.

Documentazione relativa all'acquisto di carburante

Ai fini della detrazione IVA e della deduzione del costo, l'Agenzia delle Entrate precisa che non viene meno l'esigenza di disporre di una serie di elementi necessari a consentire la verifica, in capo all'acquirente, dell'esistenza del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità del costo, nella misura spettante.

Tali elementi sono, infatti, indispensabili al fine di ricollegare l'acquisto effettuato al soggetto (persona fisica o giuridica) che esercita un'attività d'impresa, arte o professione.

Secondo quanto chiarito dalla circolare Agenzia delle Entrate 42/2012, è quindi necessario che l'estratto conto, rilasciato dall'emittente della carta, indichi tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto di carburante, quali:

- la data;
- il soggetto presso il quale è stato effettuato il rifornimento;
- l'ammontare del relativo corrispettivo.

Tale contenuto "minimo" della documentazione relativa all'acquisto di carburante consente, secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate:

- la detrazione ai fini IVA;
- la deduzione del relativo costo.

Ulteriori indicazioni di dettaglio

La circolare precisa, altresì, che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che consentano di associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo.

È il caso, a mero titolo esemplificativo, di alcuni strumenti di pagamento dedicati alle aziende dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun veicolo utilizzato dal

dipendente, anche ai fini del controllo interno di gestione.

Tale rendicontazione appare utile soprattutto nel caso in cui il soggetto passivo IVA possieda sia veicoli a detraibilità integrale sia veicoli a detraibilità parziale; la certificazione mediante estratto conto non consente, infatti, di distinguere il veicolo sul quale viene effettuato il rifornimento.

Modalità di registrazione degli acquisti effettuati con le carte

Il documento di prassi in commento non fornisce indicazioni in merito alla modalità di registrazione degli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante carte elettroniche.

In assenza di precisazioni al riguardo, pare utile indicare sull'estratto conto o su un documento riepilogativo "interno":

- l'imponibile,
- l'IVA scorporata;
- l'IVA effettivamente detraibile.

* * * *

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Legale Tributario